

Per quanto riguarda i **pubblici dipendenti** (cfr art. 10 DLgsCPS 233/1946*) è opportuno rammentare che i sanitari impiegati in una pubblica amministrazione, ai quali non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'Albo (ad esempio, il personale docente della scuola, i docenti e ricercatori universitari "a tempo definito"); mentre alcune categorie sono tenute all'iscrizione all'Albo professionale (ad esempio, i farmacisti che operano nelle farmacie gestite in economia direttamente dai comuni).

Infine, ad alcune categorie di pubblici dipendenti è consentita l'iscrizione solo in un "elenco speciale" dell'Albo professionale (si tratta dei docenti e ricercatori universitari "a tempo pieno"); gli iscritti in tale "elenco speciale" non possono esercitare attività libero-professionale, ma hanno comunque tutti i diritti connessi allo status di iscritto all'Albo.

*I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.